DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che autorizza gli Stati membri ad accettare un emendamento alla Convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci (Convenzione ATA)

(89/345/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli Stati membri sono parti contraenti della Convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci (Convenzione ATA), fatta a Bruxelles il 6 dicembre 1961; che la Comunità non è parte contraente di tale convenzione, mancando una disposizione che le permetta di aderirvi;

considerando che, per iniziativa di taluni Stati membri, nella prima riunione delle parti contraenti, svoltasi il 26 novembre 1987, è stata adottata una raccomandazione di emendamento alla Convenzione ATA che modifica l'allegato relativo al modello di carnet ATA; che il 4 novembre 1988 il segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale ha comunicato tale raccomandazione alle parti contraenti;

considerando che la normativa comunitaria ha ammesso l'utilizzazione di carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci con gli articoli 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione, del 13 giugno 1984, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea [1]; che l'utilizzazione dei carnet ATA facilita l'espletamento delle formalità relative all'ammissione temporanea delle merci ed apporta notevoli vantaggi alle attività commerciali internazionali; che l'emendamento raccomandato è pertanto di competenza comunitaria a titolo della politica commerciale comune; che occorre tuttavia consentire l'entrata in vigore dell'emendamento, autorizzando gli Stati membri ad accettarlo, in attesa che nella Convenzione ATA sia inserita una clausola di unione doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare l'emendamento alla Convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci (Convenzione ATA), fatta a Bruxelles il 6 dicembre 1961, che modifica l'allegato relativo al modello di carnet ATA.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. SOLBES

[1] GU n. L 171 del 29. 6. 1984, pag. 1.